CASSAZIONE.net

28892/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Divorzio.

R.G.N. 3411/2010

Cron. 28892

Rep.

Ud. 17/11/2011

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO FELICETTI - Presidente Rel. -

Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3411-2010 proposto da:

K A ,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso l'avvocato GIGLIOTTI GIACOMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CILIEGI SERGIO, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

2011

2943

contro

N A ;

- *intimato* -

Nonché da:

CASSAZIONE.net

N A , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D'ORO 184/190, presso l'avvocato DISCEPOLO MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPARRINI CARLO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

K A

- intimata -

avverso la sentenza n. 1055/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ROSA MAURO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale; il rigetto dell'incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato CARLO CAPARRINI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale; l'accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

CASSAZIONE.net

Svolgimento del processo

1.Il sig. A N con ricorso depositato il 26 novembre 2004, chiedeva al tribunale di Rimini che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra A K nel febbraio 1992, dal quale erano nati i figli A e F , dei quali chiedeva l'affidamento. La convenuta si costituiva chiedendo l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso il padre e un assegno divorzile di euro 2.000,00 mensili. Successivamente, con memoria, il ricorrente formulava anche domanda di risarcimento del danno esistenziale che asseriva a lui causato dal comportamento della moglie. Il tribunale di Rimini accoglieva la domanda di scioglimento del matrimonio, stabiliva l'affido condiviso dei figli, con collocazione presso il padre e onere di mantenimento a suo carico esclusivo, rigettava la domanda di assegno divorzile e nulla statuiva circa le modalità di frequentazione dei figli da parte della madre. Rigettava la domanda di risarcimento perché tardivamente proposta. La sig.ra K proponeva appello in relazione al rigetto della domanda relativa all'assegno divorzile ed alla mancata determinazione delle modalità di frequentazione dei figli. La Corte d'appello, nel contraddittorio fra le parti, con sentenza depositata il giorno 11 settembre 2009,

CASSAZIONE.net

attribuiva all'appellante un assegno divorzile di euro 200,00 mensili. La sig.ra K ricorre avverso tale sentenza con ricorso notificato il 29 gennaio 2010, formulando due motivi. Il sig. N ha proposto ricorso incidentale con atto notificato il 27 febbraio 2010, formulando un articolato motivo.

Motivi della decisione

1.I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riguardando la medesima sentenza.

2.Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, sotto il profilo che in violazione di tale norma la sentenza impugnata avrebbe dato rilievo ai comportamenti di essa ricorrente durante il matrimonio ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile. Si deduce che la spettanza dell'assegno, quanto all'*an debeatur* ha per presupposto l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, mentre il *quantum* va determinato tenendo conto degli elementi indicati 5, comma 6. Si lamenta che la Corte d'appello, dopo avere accertato la spettanza dell'assegno, l'abbia liquidato nella misura di soli 200,00 euro "in ragione del comportamento e della condotta di vita" tenuti incontestatamente dalla richiedente durante il matrimonio, caratterizzati da vita libera e disordinata, abitudine a frequentare locali

CASSAZIONE.net

notturni, abuso di sostanze alcoliche e psicofarmaci", circostanze queste non accertate in sede di separazione personale.

Con il secondo motivo si denunciano violazione dell'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio e vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che "la motivazione è contraddittoria o omessa nel punto in cui afferma che il divario di reddito appare addirittura superiore se si considera che il dott. N risulta proprietario di più di (undici) immobili per poi trarre implicitamente la conclusione che, trattandosi di beni immobili pervenuti per successione, di essi non si deve sostanzialmente tenere conto, omettendo qualsiasi motivazione che permetta di comprendere perché i redditi derivanti da detti immobili non rilevano ai fini della valutazione del divario di reddito fra i coniugi". Si deduce parimenti l'omessa o insufficiente motivazione in ordine all'affermata mancanza di contestazione circa i comportamenti disdicevoli addebitati alla ricorrente, mentre tale contestazione era stata fatta al verbale dell'udienza del 22 marzo 2005, nel quale era stata dedotta l'inammissibilità per tardività della deduzione di dette circostanze. Si deduce ancora insufficienza motivazionale per non avere la Corte di merito tenuto conto del contributo dato da essa ricorrente alla conduzione familiare, avendo essa tenuto presso di sé i

CASSAZIONE.net

figli sino all'età di dieci e dodici anni, sia alla formazione del patrimonio comune e di ciascun coniuge, e per non avere spiegato perché non ha dato rilievo a tutti i singoli criteri previsti dall'art. 5 della legge sul divorzio.

Con il ricorso incidentale si prospetta un unico motivo di gravame, articolato in tre profili, denunciandosi la violazione dell'art. 5 della legge sul divorzio e vizi motivazionali. Sotto un primo profilo si deduce che l'assegno non poteva essere attribuito alla ricorrente principale perché non aveva dimostrato il peggioramento del suo tenore di vita rispetto a quello goduto durante il matrimonio. Sotto un secondo profilo si denuncia un vizio motivazionale per avere la Corte d'appello, per un verso affermato che ai fini della determinazione dell'assegno non rilevano i beni pervenuti dopo la separazione, e per altro verso avendone tenuto conto nel prendere in concreto in esame i redditi di esso ricorrente incidentale. Sotto un terzo profilo si lamenta che la Corte d'appello, in relazione al comportamento della controparte durante il matrimonio, non abbia escluso del tutto l'assegno.

2.Avendo carattere pregiudiziale, va esaminato innanzitutto il ricorso incidentale, in quanto attinente all'esistenza del diritto all'assegno di divorzio, partendo dal primo profilo di censura relativo all'asserito difetto di prova dell'inadeguatezza dei

CASSAZIONE.net

mezzi della ex moglie a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il motivo è infondato, avendone la Corte tratto implicita prova dal raffronto fra la situazione economica complessiva delle parti (pagg. 6 e 7 della sentenza) negli anni anteriori alla pronuncia di divorzio - in relazione alla quale ne andava ragguagliato il tenore di vita - e i redditi della ex moglie (*ex multis*: Cass. 4 ottobre 2010, n. 20582; 12 luglio 2007, n. 156106 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169; 7 maggio 2002, n. 6541), espungendovi a tal fine i beni immobili pervenuti all'ex marito per successione ereditaria dopo la cessazione della convivenza in quanto "non costituenti lo sviluppo naturale dell'attività svolta durante la convivenza".

Vanno invece dichiarati inammissibili il secondo profilo del motivo, in quanto del tutto generico e non rapportato alla "ratio decidendi" della sentenza, nonché il terzo profilo del motivo, in quanto contenente una censura di mero merito.

3.Passando all'esame del primo motivo del ricorso principale, va osservato quanto segue.

Secondo l'orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 11492 (e ampiamente consolidato), in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art.

CASSAZIONE.net

10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, una volta stabilita la spettanza in astratto dell'assegno divorzile, per non essere il coniuge richiedente in grado, per ragioni oggettive, di mantenere il tenore di vita matrimoniale, così come previamente accertato, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5 (ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno od a quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto (ex plurimis, Cass. 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040).

Nel caso di specie la Corte d'appello (pagg. 8 e 9 della sentenza) ha liquidato alla ricorrente un assegno di 200,00 euro mensili, prendendo in considerazione per un verso la durata del matrimonio, contratto nel 1992 (la separazione intervenne, secondo quanto risulta dal controricorso nel 2001), e per altro verso lo scarso contributo dato dalla ricorrente "alla gestione complessiva della vita familiare", "in ragione del comportamento e della condotta di vita tenuti durante gli anni della convivenza". Ciò sulla base della considerazione che "la vita libera e disordinata,

CASSAZIONE.net

l'abitudine di frequentare locali notturni della riviera romagnola anche durante i primi anni di matrimonio quando i figli erano piccoli, l'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci (che l'hanno in seguito costretta a sottoporsi a terapie psicoanalitiche contro la dipendenza), sono circostanze non contestate in giudizio. Esse non hanno certo contribuito a creare un clima di serenità in seno alla famiglia o facilitare il rapporto con il marito, che risulta essere stato costretto in più occasioni a intervenire, anche in presenza delle forze dell'ordine, per aiutare o recuperare la donna in difficoltà a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche".

Con il motivo si deduce l'illegittimità di tale motivazione, in quanto il "criterio per la quantificazione dell'assegno di divorzio riferito alle ragioni della decisione, nel caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in base a pregressa separazione, deve essere inteso nel senso che il comportamento dei coniugi anteriore alla separazione", "resta superato ed assorbito dalla valutazione effettuata al riguardo dal giudice della separazione".

In proposito va considerato che, ai fini della quantificazione in concreto dell'assegno, la sentenza impugnata non ha fatto riferimento alle "ragioni della decisione" - da intendersi come cause del fallimento del matrimonio in relazione alla loro addebitabilità per

CASSAZIONE.net

comportamenti anteriori alla separazione, che non possono essere accertate al di fuori del giudizio di separazione (Cass. 22 novembre 2000, n. 15055; 2 giugno 1981, n. 3549; 11 giugno 1980, n. 3712) - ma al "contributo personale" dato dall'odierna ricorrente principale alla vita familiare, valutando unicamente a tal fine il suo comportamento nel corso del matrimonio. Il che deve essere considerato legittimo, in forza del disposto dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, che demanda il relativo accertamento, ai fini della quantificazione dell'assegno, al giudice del divorzio, nulla avendo esso a che fare con l'addebitabilità della separazione, che può essere delibata solo in quel processo.

Non avendo, quindi, il motivo colto e censurato la sopra indicata "ratio decidendi", va dichiarato inammissibile.

4.Passando all'esame del secondo motivo del ricorso principale, va considerato che, pur essendo nella rubrica prospettata anche la violazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, in concreto nello svolgimento del motivo si adducono unicamente, sotto vari profili, vizi motivazionali. Ne risulta l'inammissibilità del primo profilo, in quanto non correlato all'effettiva motivazione della sentenza, la quale ha motivato del perché non tenesse conto dei beni ereditari ai fini della spettanza dell'assegno di divorzio - e cioè in relazione alla determinazione del tenore di vita al quale andava

CASSAZIONE.net

ragguagliato - con il riferimento alla circostanza che essi non costituivano "lo sviluppo naturale dell'attività svolta durante la convivenza": affermazione la cui esattezza poteva essere contestata - e non lo è stato - solo in diritto.

Quanto al secondo profilo, esso va dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza nella parte in cui si deduce l'omessa o insufficiente motivazione in ordine all'affermata mancanza di contestazione circa i comportamenti disdicevoli addebitati alla ricorrente, mancando nel motivo la trascrizione dell'atto processuale nel quale la contestazione sarebbe stata effettuata (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; 27 settembre 2009, n. 4849; 24 maggio 2006, n. 12362).

Quanto al terzo profilo esso è in parte infondato e in parte inammissibile, tenuto conto del principio ampiamente consolidato secondo il quale il giudice, nella quantificazione dell'assegno, non deve necessariamente darne giustificazione in relazione a tutti i parametri stabiliti dall'art. 5 della legge sul divorzio, potendo dare prevalenza anche ad alcuni o ad uno solo di essi, come ha fatto nel caso di specie, mentre è incensurabile in questa sede - essendo congruamente motivata - la valutazione relativa al complessivo contributo dato dalla ricorrente alla gestione complessiva della vita familiare.

In relazione alla reciproca soccombenza si ravvisano

CASSAZIONE.net

giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte di cassazione

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. In caso di divulgazione del presente provvedimento omettere le generalità delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile il giorno 17 novembre 2011.

Il Presidente estensore

Depositato in Cancelleria
il 27 DIC. 2011
IL CANCELLIERE
Anna Lucia